

Allegato

STATUTO, versione 20 dicembre 2021

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1 È costituita in Bologna l'Associazione denominata "I.S.G. ITALIAN SARCOMA GROUP", associazione senza fini di lucro, con sede fiscale e legale attualmente in Bologna, Via Farini, 31 presso lo Studio Dott. Orsi
- 2 L'associazione, con delibera dell'Assemblea potrà istituire sedi scientifiche.
- 3 L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative con delibera del Consiglio Direttivo.
- 4 Sede legale e scientifica potranno essere trasferite con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo senza che il loro trasferimento rappresenti una modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 5 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 6 L'Associazione è autonoma ed indipendente
- 7 L'Associazione avrà cura di pubblicare, ed aggiornare costantemente, sul sito web istituzionale:
 - a. I bilanci preventivi e consuntivi
 - b. Gli eventuali incarichi retribuiti
 - c. La dichiarazione e la regolamentazione delle dichiarazioni di conflitti di interesse suoi e dei suoi associati
 - d. L'attività scientifica svolta aggiornata regolarmente.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro né diretto né indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nel campo della ricerca scientifica e/o sanitaria in ambito oncologico con lo scopo di contribuire all'approfondimento epidemiologico, preventivo, biologico, diagnostico, clinico, terapeutico e sperimentale delle problematiche attinenti ai sarcomi. In particolare:

L'Associazione, ispirandosi ai moderni principi scientifici sul trattamento dei sarcomi che richiedono competenze multidisciplinari nelle specialità oncologiche, chirurgiche, radioterapiche, diagnostiche isto-patologiche e radiologiche e ricerche di base, che oltre confermare la validità di tale trattamento hanno portato ad indubbi progressi nella sopravvivenza e nella qualità della vita dei pazienti affetti da sarcoma; si propone di promuovere l'attività di volontariato, mediante

l'iniziazione, la preparazione, l'attuazione e la gestione di protocolli multicentrici terapeutici e di ricerca nell'ambito dei sarcomi, con l'intento di migliorarne ulteriormente la qualità del trattamento.

L'Associazione nell'ambito della ricerca agirà in concerto con altre organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) migliorare la cura dei pazienti affetti da sarcoma;
- b) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati all'assistenza programmata (protocolli terapeutici) alla standardizzazione diagnostica (protocolli diagnostici) al miglioramento delle conoscenze della patogenesi e progressione tumorale (protocolli di ricerca);
- c) svolgere un'azione informativa sia presso i cittadini che presso gli Enti pubblici e privati;
- d) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni o reti nazionali ed internazionali;
- e) organizzare congressi, seminari ed altre iniziative per promuovere la ricerca scientifica riguardante i sarcomi;
- f) diffondere le conoscenze mediante l'organizzazione di corsi, attività didattiche, divulgazione di risultati attraverso internet e riviste scientifiche, al fine di provvedere ad un comune alto standard di trattamento.

Le attività di cui al presente statuto sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo determinate e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari, fatti salvi eventuali rimborsi.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Le attività verranno svolte dall'Associazione su tutto il territorio nazionale ed internazionale, eventualmente in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata, sempre nell'ambito degli scopi statuari.

L'Associazione non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione compresi numerario, titoli e quote di partecipazione in società o enti; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - b) lasciti, donazioni, elargizioni, contributi, quote, rendite e proventi, anche finanziari, che perverranno all'Associazione a qualunque titolo;
 - c) quote annue di iscrizione all'Associazione

d) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione;
Il tutto andrà a costituire il patrimonio comune dell'Associazione

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non può mai essere ripartito fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, poiché gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'organizzazione.

Art. 4

Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che si dividono tra membri effettivi e membri onorari.

2) Membri effettivi sono specialisti di qualsiasi disciplina interessata ai sarcomi e tutte le persone che condividono gli scopi dell'Associazione.

3) Membri onorari sono esperti ai quali il Consiglio Direttivo propone di aderire all'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio effettivo, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota associativa che potrà essere stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La carica di socio non è trasmissibile.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea su istanza del richiedente. Il mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi; dal sollecito, determinerà la decadenza dalla qualifica di socio

4) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso
- b) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
 - e) per indegnità morale.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 7) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) Tutti i soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa deliberata di cui al precedente articolo;
 - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 2) Tutti i soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Tesoriere
 - e) il Collegio dei revisori.
 - f) il Comitato Tecnico Scientifico

2) Tutti i componenti degli organi dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudizio in relazione all'attività dell'Associazione.

I componenti degli organi associativi non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e onorari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di tre deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo;

c) delibera eventuali regolamenti interni e loro variazioni, il tutto finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale;

d) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;

e) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di loro istanza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla modifica della durata dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme.

4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, o con altri mezzi, anche telematici, che dimostrino l'avvenuta ricezione della convocazione, o tramite pubblicazione sul sito dell'Associazione da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

5) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci senza possibilità di delega. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.
- 8) Hanno diritto al voto tutti gli associati purché iscritti nel registro soci da almeno trenta giorni. Tutti i soci hanno diritto ad un voto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei soci che ne determina anche il numero. Devono essere in regola con la quota associativa e non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un triennio, decadono per revoca dell'assemblea dei soci o per dimissioni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

- 1) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, secondo quanto definito nell'apposito regolamento, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Consiglio Direttivo. Il Comitato Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere
- 2) Al Consiglio Direttivo, che è investito di ogni più ampio potere ordinario e straordinario per il funzionamento tecnico-scientifico, organizzativo e amministrativo, spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni dei membri effettivi;

- d) proporre l'adesione ai membri onorari;
 - e) definire la quota associativa annuale
 - f) compilare ed aggiornare gli eventuali regolamenti per il funzionamento tecnico- scientifico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea;
 - g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.
 - h) Redigere il regolamento sui conflitti di interesse di cui art 1, comma 7c), ove andranno regolamentate le specifiche ragioni di esclusione dei soci dalle attività associative.
- 3) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 5) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che vengano garantite modalità pari a quelle previste nell'art. 8 in tema di assemblea.
- 6) In caso di urgenza è facoltà del Presidente chiedere l'approvazione di deliberazioni del Consiglio Direttivo per via telematica opportunamente documentata, con l'obbligo di successiva ratifica alla prima riunione effettiva del Consiglio Direttivo stesso.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci. Deve essere laureato in Medicina e Chirurgia.
- 2) Il Presidente rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile per un ulteriore mandato di tre anni.
- 3) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 5) Il legale rappresentante non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato.

Art. 10 BIS
Il Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione viene designato fra i Soci dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengono la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

- a) accertare il regolare pagamento da parte dei soci delle quote associative annuali;
- b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- d) tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità;
- e) collaborare con il Collegio dei Revisori dei conti nella buona gestione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 11
Collegio dei Revisori

- 1) Il Collegio dei Revisori, se nominato, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie, accertare la regolarità di tutte le entrate e le spese della contabilità sociale.
- 2) È composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non soci, dall'assemblea ordinaria, che tra i membri effettivi, ne designa il presidente.
- 3) Durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

Art. 12
Comitato Tecnico Scientifico

- 1) Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da almeno tre membri di comprovata esperienza e adeguate competenze scientifiche
- 2) I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono individuati dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo all'inizio del proprio mandato
- 3) Il Comitato Tecnico Scientifico ha durata triennale

- 4) È compito del Comitato Tecnico Scientifico la verifica ed il controllo della qualità, delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica
- 5) Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le sue attività in accordo agli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica

Art. 13

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2

Art. 14

Controversie

- 1) Tutte le eventuali controversie sociali fra membri e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, salvo i limiti di legge, alla competenza di tre Proibiviri da nominarsi a cura dell'assemblea ordinaria; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile nel contesto associativo. L'atto conclusivo dovrà comunque essere adottato dal Consiglio Direttivo e resta salvo il diritto dei destinatari di ricorrere alla giurisdizione ordinaria

Art. 15

Norma finale

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti di volontariato aventi finalità analoghe.

Art. 16

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia